

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

~~originale~~/copia

DELIBERAZIONE N.17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Art.4 comma 1 L.R. 8 luglio 1999 n.19, modificato da art.9 L.R. 14 luglio 2009 n.20. Soppressione commissione edilizia comunale.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del mese di AGOSTO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco	x	
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"	x	
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"		x
BERMANI	LORETTA	"		x
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gianfranco BRERA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Marzia VICENZI, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Art.4 comma 1 L.R. 8 luglio 1999 n.19, modificato da art.9 L.R. 14 luglio 2009 n.20. Soppressione commissione edilizia comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'art.4 comma 1 della legge regionale 8 luglio 1999 n.19, sostituito dall'art.9 della legge regionale 14 luglio 2009 n.20, il quale stabilisce espressamente: "La nomina della commissione edilizia è facoltativa";
- Visto inoltre l'art.4 comma 5 della stessa legge regionale 8 luglio 1999 n.19, sostituito dall'art.9 della legge regionale 14 luglio 2009 n.20, il quale stabilisce che il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo, non vincolante, della commissione edilizia;
- Visto l'art.4 comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 il quale prevede che, nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo;
- Rilevato pertanto che, in base alle disposizioni vigenti, la commissione edilizia non risulta più obbligatoria e che, nel caso di suo mantenimento, devono essere necessariamente individuati gli interventi da sottoporre preventivamente al parere del suddetto organo;
- Visto il vigente regolamento edilizio comunale;
- Visti in particolare gli artt.2, 3 e 4 del suddetto regolamento che istituiscono la commissione edilizia e ne disciplinano la composizione ed il funzionamento;
- Visto l'art.96 del D. Lgs. n.267/2000 il quale stabilisce che al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli o le giunte individuano i comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, precisando che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento;
- Ravvisata la opportunità di non avvalersi per il futuro della commissione edilizia prevista dagli articoli 2, 3 e 4 del vigente regolamento edilizio comunale, al fine di favorire una maggiore efficienza e semplificazione dell'attività dell'ufficio tecnico e per ridurre i tempi previsti per la conclusione dei procedimenti attinenti le richieste dei permessi di costruire presentate dai cittadini;
- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;
- Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di avvalersi di quanto previsto dall'art.4 comma 1 della legge regionale 8 luglio 1999 n.19, sostituito dall'art.9 della legge regionale 14 luglio 2009 n.20 e di considerare conseguentemente la commissione edilizia organismo collegiale non indispensabile ai sensi dell'art.96 del D. Lgs. n.267/2000;
- 2) di stabilire pertanto che, a decorrere dal mese successivo alla adozione del presente provvedimento, l'ufficio tecnico, per i procedimenti attinenti l'esame delle pratiche edilizie ad esso presentate, non si avvarrà più della commissione edilizia;
- 3) di abrogare conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 del regolamento edilizio comunale vigente presso questo Comune.

Pareri ai sensi dell'art.49, comma 1 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. n.267/2000:

F C



Il Segretario Comunale:

(G. Brera)

F.TO



Il responsabile del servizio economico-finanziario:

(F. Moretti)



Attestazione di copertura finanziaria:

(F. Moretti)



Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:

(F. Barbieri)

Vicolungo,

- 8 AGO. 2014

F = favorevole

C = contrario

F.TO Il Sindaco
(Marzia Vicenzi)

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco Brera)

Pubblicazione n. 165

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il
e per quindici giorni consecutivi.

- 4 SET. 2014

Vicolungo, - 4 SET. 2014

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

Copia conforme all'originale

Vicolungo, - 4 SET. 2014



Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)

La presente delibera è divenuta esecutiva
per decorrenza dei termini in data
_____ ai sensi art.134 comma
3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

F.TO Il Segretario Comunale
(dott. Gianfranco BRERA)